

Nei fallimenti inapplicabile la diffida

Ispettorato del lavoro

Ribadita l'impossibilità di applicare lo strumento una volta avviata la procedura

Antonella Iacopini

Se il datore di lavoro fallisce o attiva la procedura da sovraindebitamento, il personale ispettivo non può adottare

la diffida accertativa, venendo meno l'esigibilità del credito. Questo il chiarimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) fornito con nota 2414 dello scorso 21 dicembre.

L'articolo 12 del Dlgs 124/2004 ha assegnato al personale ispettivo il potere di diffidare il datore alla corresponsione degli importi accertati a seguito di controllo, in dipendenza delle violazioni riscontrate dalle quali derivino crediti patrimoniali che presentino i caratteri della certezza della sussistenza, della determinazione quantitativa e della esigibilità.

Nel caso in cui decorrano 30 giorni dalla notifica senza il pagamento del dovuto al lavoratore, ma anche nell'ipotesi di mancato accordo in sede conciliativa o di rigetto dell'eventuale ricorso presentato, la diffida acquista automaticamente efficacia esecutiva.

Dopo la riformulazione del provvedimento di diffida accertativa, nel 2020, la circolare Inl 6 /2020 ha richiamato il contenuto della nota ministeriale 4684/2015, con la quale si precisa come la diffida accertativa normata dal "vecchio" articolo non possa essere convalidata nelle ipotesi

di fallimento datoriale, nelle more della procedura di validazione, in quanto il credito, pur essendo certo e liquido, perde il requisito dell'esigibilità in ragione di quanto disposto dalla legge fallimentare, la quale preclude al lavoratore la possibilità di intraprendere un'azione esecutiva.

Ragioni che permangono anche con la nuova diffida accertativa.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza
ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo